

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 01/2018 R.G.P.F.

proc. n° 04/2018 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv.:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Ernesto RUSSO – Componente

Emilia GIFFENNI – Componente

riunitosi in data 10.09.2018 presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 04/2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti del sig. **Antonino D'Aguanno**

Premesso che

- o con provvedimento del 6 luglio 2018 il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del sig. **Antonino D'Aguanno** per violazione degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 1, comma 2 del R.G.D., per avere minacciato telefonicamente il tesserato del settore arbitrale, sig. Stefano Pipitone, con la seguente frase *"mi devi fare una cortesia se ricevi designazioni con il nome della squadra ... la devi rifiutare! Se no finisce male!"*;
- o il tesserato, in data 29 maggio 2018, veniva reso edotto a mezzo pec – inviata ritualmente per il tramite dell'affiliato - del procedimento aperto a suo carico, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini presso l'Ufficio della Segreteria degli Organi di Giustizia FIGH nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare me-



memorie difensive e/o documenti con indicazione di testimoni, entro l'8 giugno 2018, ovvero concordare con l'ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni da sottoporre al giudizio di congruità da parte del Tribunale;

- o nessuna memoria, documento o richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto;
- o la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento del tesserato ed il Presidente del Tribunale fissava la data e l'ora del dibattimento per le 11,30 e segg. del 10 settembre 2018;
- o l'incolpato veniva ritualmente citato per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con la indicazione dei testimoni entro e non oltre il termine del 5 settembre 2018, nonché della possibilità di concordare con l'Ufficio della Procura Federale l'applicazione consensuale di sanzioni (c.d. "patteggiamento") da sottoporre al giudizio di congruità da parte di questo Tribunale;
- o all'udienza del 10 settembre 2018 compariva il solo Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- o verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo pec, preso atto della mancata comparizione del deferito che non depositava memorie difensive né liste testimoniali, sentito il Procuratore Federale e null'altro essendovi da deliberare, veniva chiusa l'istruttoria dibattimentale, acquisito il fascicolo delle indagini e dichiarati utilizzabili tutti gli atti in esso contenuti;
- o invitato a concludere il Procuratore Federale, ritenuti pienamente integrati gli illeciti disciplinari contestati, chiedeva applicarsi, a carico del soggetto deferito, la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno);
- o il Tribunale, all'esito, dichiarava chiuso il dibattimento e si riuniva in camera di consiglio e deliberava, come da dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Dagli atti delle indagini e dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene non sufficientemente provati i fatti di cui ai capi d'incolpazione. Al tesserato viene, infatti, contestata la violazione del principio di lealtà di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, oltre all'art. 1, comma 2 R.G.D. laddove prevede un "*divieto di intrattenere*

rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi di giustizia sportiva e con i tesserati del Settore arbitrale".

La condotta contestata al D'Aguanno sarebbe riconducibile ad una telefonata all'arbitro Stefano Pipitone di cui, agli atti d'indagine, si ha contezza da una descrizione inviata da quest'ultimo al Presidente del Settore Arbitrale, Piero Di Piero e da questi trasmessa alla Procura Federale.

Lo stesso Pipitone - sentito dalla Procura in data 10 maggio 2018 - si limitava a confermare la circostanza di avere ricevuto una telefonata proveniente da un numero anonimo, della quale, però, non veniva fornita prova neppure tramite *screenshot* dello schermo telefono; la segnalazione alla Procura veniva corredata, infatti, da uno *screenshot* del telefono del designatore arbitrale dell'Area 9 – Sicilia sig.ra Antonella Curatolo che, nella stessa sera della ipotetica telefonata del D'Aguanno al Pipitone, avrebbe anch'ella ricevuto una telefonata dall'inculpato.

Anche tale documento, inviato tramite e-mail dall'arbitro Curatolo non appare, tuttavia, univoco né con riferimento all'utenza del mittente, né all'epoca (dallo *screenshot* - non datato - si evince solo l'indicazione *"l'altro ieri"*) né al contenuto della comunicazione (che, peraltro, viene registrata come *"chiamata persa"*).

L'inculpato, escusso nel corso delle indagini, ha negato di avere intrattenuto rapporti telefonici con l'arbitro Pipitone e di avergli rivolto minacce ¹.

Tanto premesso, per attribuire al D'Aguanno la paternità della telefonata *de qua*, il Tribunale dovrebbe, quindi, pedissequamente affidarsi alla ricognizione della voce soggettivamente operata dall'arbitro Pipitone, operazione che risulta, di per sé, poco opportuna in generale e che non appare, a maggior ragione, praticabile nel caso di specie.

Escusso telefonicamente in data 23 aprile 2018 il sig. D'Aguanno riferiva, infatti, che la società per la quale è tesserato (Leali Marsala), aveva ufficialmente chiesto al responsabile del settore di evitare, per il futuro, la designazione dell'arbitro Pipitone nelle competizioni in cui erano impegnati i propri atleti in ragione di - ritenuti - errori tecnici dal lui commessi in danno della Leali, in passato, perché condizionato dai pregressi (buoni) rapporti con alcuni dei suoi esponenti,

¹ L'inculpato ha dichiarato *"di non avere più avuto contatti con il Pipitone e negava di aver inoltrato alcun avvertimento all'arbitro in questione col fine di fargli rifiutare designazioni future per gare giocate dal Leali Marsala"*.

circostanza - non smentita in sede di giudizio - che certamente non permette di poterlo considerare del tutto indifferente come teste.

In conclusione questo Tribunale condivide e fa proprio l'orientamento espresso, a tale proposito, dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo il quale nei procedimenti di giustizia sportiva il limite probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare - pur senza giungere alla soglia dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio - deve attestarsi su un livello superiore rispetto alla semplice valutazione di probabilità.

A conforto di tale orientamento appare opportuno fare ricorso, pertanto, al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo, secondo cui nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve basarsi su un "*confortevole convincimento*"².

Alla stregua di tali principi questo Collegio non ritiene sufficientemente provati, per le suesposte ragioni, la paternità ed il contenuto minatorio della telefonata riferita dall'arbitro Pipitone, circostanza in virtù della quale ritiene che la responsabilità dell'incolpato non possa essere affermata in base ad indici di colpevolezza gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito in contestazione, anche in considerazione del fatto che, sotto altro profilo, ai fini dell'incolpazione, una sola telefonata non è idonea ad integrare il requisito dell'abitualità richiesta dall'art. 1, comma 2 del R.G.D..

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, **assolve** il sig. Antonino D'Aguanno dalla contestazione rivoltagli per insussistenza dell'illecito disciplinare.

Tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche da approfondire, il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10 ed affida il compito di estensore al Giudice Avv. Ernesto Russo.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove

² Si considerino, in tal senso, *ex multis*, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisioni nn° 6/2016 e 34/2016.

non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi e statistici presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede federale, il 10 settembre 2018.

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** – Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** – Membro Relatore

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** – Membro Componente